

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRUZZI, SCARDACCIONE, VERNASCHI**
e **GRAZIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1981

Interventi per l'agricoltura nelle regioni colpite dal sisma
del 23 novembre 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Secondo prime stime dell'INSOR sull'agricoltura delle aree terremotate, il sisma del 23 novembre 1980 ha investito un territorio sul quale il censimento agricolo del 1970 aveva accertato l'esistenza di 156.785 aziende. Nel 1977 — anno dell'ultima indagine effettuata dall'ISTAT per conto della CEE — tali aziende si erano verosimilmente ridotte a 135.000 per effetto della scomparsa di oltre 20.000 minifondi inferiori all'ettaro e della marcata stabilità, se non aumento, delle rimanenti aziende.

Poichè ogni azienda tende ad impiegare, oltre al titolare, un contingente medio di coadiuvanti pari a 0,80-0,90 unità e poichè l'occupazione media per azienda ammonta a 213 giornate (in grande prevalenza familiari), si stima che le 135.000 aziende colpite dal sisma interessassero non meno di 250.000 lavoratori familiari e 10.000 braccianti per un totale di 28,8 milioni di giornate lavorative. Siamo dunque in presenza di una sottoccupazione assai pronunciata, ma non molto più forte della media italiana.

Secondo una stima del tutto provvisoria e approssimativa, la produzione lorda vendibile dell'agricoltura nelle aree terremotate ammontava, nel 1979, a 1.000 miliardi di lire, pari ad un reddito netto di circa 750 miliardi di lire. Insieme a redditi di lavoro extra aziendali e a trattamenti di origine previdenziale questa massa di reddito contribuiva a sostenere l'economia di almeno 500 mila persone interessate alla gestione di una azienda agraria.

Nelle aree montane i cereali rappresentano, insieme agli allevamenti, le principali risorse delle aziende. Nelle altre aree il sisma si è abbattuto con particolare accanimento su superfici investite da produzioni ortive e fruttifere. Complessivamente le aree terremotate hanno un carico di bovini per ettaro superiore alla media. Esse, infatti, pur disponendo del 32 per cento soltanto della superficie agricola utilizzata, ospitano il 37 per cento degli allevamenti bovini presenti nelle province terremotate. Ciò contribuisce a spiegare la resistenza degli allevatori a piani di esodo forzoso, anche tenuto conto del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fatto che le aziende terremotate con bovini sono assai numerose (oltre 45.000 nel 1970) e che assai diffuso è il piccolo allevamento di ovini, caprini e soprattutto suini.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, data l'emigrazione avutasi nel territorio dal 1950 ad oggi, le aree colpite dal sisma — e soprattutto quelle montane — dispongono ancora di un certo contingente di forze lavorative giovani. Infatti, proprio perchè l'alternativa al lavoro agricolo era l'emigrazione verso l'estero o verso lontane regioni d'Italia, un certo numero di giovani ha preferito rimanere in azienda. Si spiega così perchè, su 100 aziende coltivatrici presenti nel 1976 all'interno dei comuni montani terremotati, ben 42,6 dispongano di una unità maschile attiva inferiore ai 50 anni, contro il 40,6 per cento della media generale.

La non trascurabile presenza umana nelle aree terremotate induce a far leva su di essa nei piani di ristrutturazione. Non siamo davanti ad un deserto e la propensione giovanile al lavoro agricolo non era, nelle aree colpite, minore che nel resto d'Italia.

I piani di ristrutturazione potranno utilmente integrare un coraggioso riassetto delle strutture produttive in difesa degli insediamenti tradizionali. Infatti, qualora non ostino ragioni di sicurezza geologica, i centri abitati debbono conservare la loro ubicazione storica, mentre le aziende agricole sono chiamate a conoscere un riassetto sia catastale, attraverso una conveniente ricomposizione fondiaria, sia strutturale, attraverso movimenti di terra che creino le condizioni di una più elevata produttività.

Alla ristrutturazione fondiaria non potrà non accompagnarsi il potenziamento delle unità politiche di programmazione economica, in particolare delle comunità montane.

In termini generali, appare immediatamente evidente la stretta interrelazione tra territorio e possibilità di sviluppo: bisogna evitare gli errori del passato, quando si è trascurato un discorso globale che valutasse contestualmente i molteplici aspetti dei problemi del territorio, che è stato considerato soltanto come uno dei fattori del sistema di produzione, per cui si è affermato un modello territoriale indifferenziato, avul-

so da qualsiasi considerazione complessiva della comunità e del rapporto esistente tra i diversi settori produttivi.

Da ogni parte si è rilevato come nei comuni colpiti dal sisma sia emerso in tutta la sua gravità l'insieme degli squilibri territoriali, settoriali e sociali caratterizzanti le aree rurali del Mezzogiorno ed in particolare le aree interne; squilibri generatisi autonomamente nell'ambito del sistema, per la mancanza di una effettiva programmazione economica. Questa realtà di squilibri era stata rilevata sin dal 1962 dalla nota aggiuntiva del Ministro del bilancio Ugo La Malfa, che fu alla base del primo programma economico-sociale del Paese, approvato con legge nel 1967 ed al quale non fu data la necessaria e coerente attuazione.

Pertanto, sul presupposto che è indispensabile, prendendo coscienza dei suddetti squilibri, governare in un sistema economico e non subirne gli eventi spontanei, occorre attuare in concreto il metodo della programmazione dello sviluppo economico in una visione, come ha osservato anche Guido Fabiani su « Rinascita » del 29 dicembre 1980, integrale e unitaria dello sviluppo urbano, industriale ed agricolo, tenendo conto delle profonde differenze esistenti nel tessuto sociale ed economico delle aree colpite. Un grande sforzo di rinnovamento deve riguardare soprattutto l'agricoltura, nell'immediato, per ripristinare completamente l'attività produttiva al livello precedente e, nel lungo periodo, per introdurre e diffondere nuove tecnologie in un articolato sistema di servizi e infrastrutture di appoggio all'attività produttiva. È necessario quindi che la compartecipazione gestionale di tutte le forze sociali alla programmazione consenta al settore primario di svolgere il ruolo prioritario che gli compete, tanto più in zone come quelle colpite dove, nonostante gli squilibri e la conseguente arretratezza in cui la agricoltura è stata mantenuta, essa è rimasta la componente principale della formazione del reddito.

Da un primo quadro riassuntivo dell'assetto economico-sociale della vasta area colpita dal terremoto emerge dunque che, con il problema dei centri urbani sovrappopola-

ti, sviluppatisi caoticamente, il polo di maggiore attenzione deve essere costituito dalla rinascita del settore agricolo, nel quadro di un piano di sviluppo e di riassetto integrale del territorio, che, come ha esattamente rilevato Manlio Rossi Doria sul « Corriere della Sera » del 30 novembre 1980, consenta ai superstiti, ai loro figli e agli emigrati di sentirsi non degli assistiti, ma dei protagonisti della realizzazione del nuovo assetto economico, mettendo a loro disposizione i mezzi finanziari destinati alla ricostruzione, con procedure semplici, senza la interferenza di meccanismi burocratici e clientelari.

È indispensabile che la ricostruzione ed il rilancio economico delle zone terremotate siano attuati sulla base della effettiva e prioritaria considerazione del ruolo essenziale dell'agricoltura, che rappresenta il fondamento della presenza umana ed economica delle popolazioni tanto gravemente colpite e la premessa della ripresa e dello sviluppo delle altre attività.

In particolare, il disegno di legge in esame intende innanzitutto concedere contributi in conto capitale e agevolazioni creditizie per la ricostruzione delle abitazioni rurali e degli insediamenti produttivi, singoli ed associati, al fine di consentirne non solo la ricostruzione, ma altresì l'ampliamento fino al 50 per cento della consistenza originaria.

Inoltre occorre erogare contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per la ricostruzione non solo delle scorte morte, ma soprattutto del bestiame. Come abbiamo detto, infatti, l'allevamento costituisce una

risorsa estremamente importante per l'economia delle zone terremotate.

Il disegno di legge si propone altresì di incoraggiare, in modo particolare, il ritorno e la permanenza nelle aziende agricole della zona dei giovani imprenditori, senza i quali è evidentemente difficile un rilancio del settore agricolo. In proposito, si prevede la concessione di un premio ai giovani imprenditori agricoli al di sotto dei 35 anni, che si insedino o permangano in una azienda agricola per almeno 10 anni consecutivi.

È prevista anche, con un ambito applicativo più ampio e per un importo maggiore, la concessione della indennità di cessazione dell'attività agricola, istituita dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, di attuazione delle direttive CEE sulla riforma dell'agricoltura.

Non si dovrà, inoltre, prescindere da una rigorosa pubblicità degli interventi e dalla esigenza di partecipazione al processo di ricostruzione di tutte le forze sociali interessate: in particolar modo quindi, dato il carattere essenziale che riveste il settore primario, occorrerà consentire la partecipazione degli addetti all'agricoltura, partecipazione di cui la proposta in esame prevede tempi e procedure.

In conclusione, riteniamo che presupposto indispensabile per garantire un'effettiva rinascita delle zone colpite dal sisma è quello di sostenere l'iniziativa delle imprese familiari coltivatrici, senza alcun dirigismo tecnocratico nei loro confronti, ma facendo leva su di una azione promozionale dell'associazionismo a monte e a valle del processo produttivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la rinascita dell'agricoltura nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è assegnato alla regione Basilicata e alla regione Campania uno stanziamento sul totale dei finanziamenti destinati alla ricostruzione delle zone terremotate almeno pari alla percentuale del reddito del settore agricolo rispetto al reddito globale prodotto nei comuni stessi.

Le regioni Basilicata e Campania provvedono alla ricostruzione con finalità di sviluppo economico e sociale e di riassetto del territorio, di incentivazione della produzione agricola, di potenziamento dei servizi.

In particolare gli stanziamenti sono autorizzati per:

a) la concessione di contributi in conto capitale, ai conduttori di aziende agricole, nella misura dell'80 per cento, elevabile al 90 per cento per i coltivatori diretti, della spesa ritenuta ammissibile per la ricostruzione, la riparazione ed il riattamento dei fabbricati rurali, annessi e pertinenze rustiche.

Nelle ipotesi di aziende condotte in affitto, colonia, mezzadria o compartecipazione, se il proprietario non assume le necessarie iniziative per la ricostruzione o le riparazioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'affittuario, il colono, il mezzadro o il compartecipante possono sostituirsi, ai sensi dell'articolo 1577 del codice civile, al proprietario.

In tal caso i contributi vengono concessi direttamente all'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante.

Nel caso di ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati, gli affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti possono eseguire la ricostruzione, in caso di inadempien-

za del proprietario, su aree di loro proprietà, per le quali siano titolari di un diritto di godimento, purchè rientranti nell'esercizio dell'azienda agricola e situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

b) il riconoscimento delle spese sostenute per il ripristino o il riattamento urgente delle strutture aziendali e interaziendali, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici;

c) la concessione di concorsi nel pagamento degli interessi, previo adeguamento dei parametri all'effettivo costo di esercizio, adeguamento che le Regioni effettueranno entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sui prestiti di soccorso, ad ammortamento quinquennale, di importo non superiore a 20 milioni, commisurati alla superficie aziendale condotta e al numero dei capi di bestiame allevati, al fine di far fronte alla diminuzione di reddito delle aziende agricole, cooperative, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici.

Il tasso a carico dei beneficiari è stabilito nella misura dell'1 per cento.

Le operazioni fruiscono, anche in deroga alle norme vigenti, delle agevolazioni di ogni tipo previste per i prestiti agrari di esercizio, comprese quelle di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e ciascuna annualità di rimborso con i relativi interessi è garantita dai privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'attuazione dei prestiti si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 130.

In deroga alle norme vigenti, le domande di prestiti di esercizio annuali in scadenza dal 23 novembre 1980 si intendono ad am-

mortamento quinquennale, salvo esplicita dichiarazione contraria del richiedente;

d) la concessione di contributi, sino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ad aziende agricole, singole o associate, cooperative, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, per la riparazione anche di parte dei fabbricati, annessi e pertinenze inerenti ad impianti di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici. Tali contributi sono concessi anche per la riparazione e sostituzione delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari;

e) la concessione di un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi a tassi agevolati, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, ai soggetti di cui alla precedente lettera d).

Il concorso è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata in base al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e quella di ammortamento calcolata al tasso di interesse del 2 per cento dovuto dal mutuatario.

Nei mutui in oggetto l'inizio dell'ammortamento viene fissato al 1° gennaio o al 1° luglio del secondo anno successivo alla somministrazione; gli interessi dovuti per il periodo di preammortamento sono capitalizzati semestralmente o annualmente al tasso globale dell'operazione e cumulati al debito per capitale;

f) la concessione di un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario per le necessità della conduzione delle imprese nelle annate agrarie 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985, ivi compresi gli interessi pagati per le anticipazioni concesse ai produttori sugli ammassi, nonché per l'estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio per la meccanizzazione e comunque per ratei di prestiti o

mutui scadenti nel periodo dal 1° novembre 1980 al 31 dicembre 1981.

Il concorso è corrisposto in annualità posticipate ed è pari alla differenza tra la rata di ammortamento ad un tasso globale di interesse fissato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari fissato al 3,5 per cento per i coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti e al 4,50 per cento per gli altri imprenditori agricoli.

Ai prestiti di cui alla presente lettera si applicano tutte le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario;

g) la concessione di un premio di lire 15 milioni ai giovani imprenditori agricoli coltivatori diretti a titolo principale che non abbiano superato il 35° anno di età, che si insedino o permangano, singoli o associati in imprese plurifamiliari, in una azienda agricola per almeno 10 anni consecutivi. Tale premio è cumulabile con le provvidenze previste dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, dal decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e dalla presente legge.

Ai fini della presente legge si considera imprenditore agricolo coltivatore diretto a titolo principale colui che, proprietario, enfiteuta, partecipe di impresa familiare, affittuario, mezzadro, colono o compartecipante, dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro;

h) l'aumento di ulteriori 97 ECU per UBA o per ettaro dell'indennità compensativa prevista dalle direttive comunitarie sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;

i) la concessione ai conduttori di aziende agricole di sovvenzioni, fino ad un massimo di lire un milione per ettaro, per le anticipazioni colturali perdute e per le lavorazioni eseguite, qualora le colture siano state compromesse per cause derivanti dagli

eventi tellurici e/o dalle conseguenti occupazioni d'urgenza e per la installazione di tende, prefabbricati, depositi e simili.

Qualora il fondo sia condotto in affitto, mezzadria, colonia o compartecipazione, la sovvenzione può essere corrisposta direttamente all'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e successive modificazioni.

Ai conduttori di aziende agricole possono essere concessi contributi del 100 per cento del costo ritenuto ammissibile per il ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni agricoli colpiti da caduta massi, crollo macerie, disastri geologici e idrogeologici, in genere, conseguenti agli eventi tellurici.

Tali contributi sono corrisposti agli affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti che abbiano provveduto direttamente al ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni;

l) la concessione di contributi, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui alla precedente lettera d), per l'acquisto, riparazione, ricostruzione delle scorte morte, distrutte o danneggiate a seguito degli eventi tellurici;

m) l'acquisto di capi di bestiame, da assegnare ai conduttori di aziende agricole, per la sostituzione del bestiame bovino, equino, suino, caprino o ovino, che sia andato perduto o distrutto per ragioni sanitarie, che sia stato comunque macellato per necessità o esigenze connesse con il sisma o venduto a partire dal 23 novembre 1980 tramite le associazioni provinciali degli allevatori;

n) la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile sino all'80 per cento per i coltivatori diretti, ad aziende agricole, singole o associate, per la sostituzione del bestiame di ogni specie perduto; inoltre la concessione di contributi, fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui alla presente lettera, per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle va-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rie specie animali, per un numero di capi corrispondente alla originaria consistenza o, se più favorevole, alle poste stalla esistenti al 23 novembre 1980, aumentata fino ad un massimo del 100 per cento tenendo presente la potenzialità produttiva dell'azienda;

o) la concessione di contributi, fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle stalle sociali ed interaziendali, ancorchè costituite dopo la data del sisma, per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione;

p) la concessione di una sovvenzione *una tantum* di lire 100 mila per ogni capo bovino od equino e di lire 30 mila per ogni capo suino, ovino o caprino, fino ad un massimo di lire due milioni, agli allevatori che abbiano provveduto direttamente al mantenimento del bestiame;

q) la realizzazione di opere pubbliche di irrigazione, bonifica, bonifica montana, viabilità rurale, servizi ed ogni altra iniziativa volta al recupero e alla utilizzazione produttiva dei terreni collinari e montani;

r) la concessione, a domanda, dell'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, anche agli imprenditori agricoli coltivatori diretti e ai coadiuvanti familiari, titolari di pensione di invalidità e vecchiaia.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo a decorrere dall'effettiva cessazione dell'attività medesima, nel seguente ammontare annuo, frazionabile, a richiesta, in 12 mensilità:

3.000 unità di conto per gli imprenditori coniugati;

2.000 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i titolari di pensione, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

Alla indennità si applica la stessa percentuale di rivalutazione annua della quale beneficiano i minimi di pensione per i lavoratori autonomi.

In deroga al primo comma dell'articolo 37 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la con-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessione delle indennità è subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attività medesima all'affitto per almeno 15 anni o all'alienazione, a titolo oneroso o gratuito, o alla cessione in enfiteusi ad imprenditori agricoli coltivatori diretti a titolo principale, che non abbiano superato il 35° anno di età, di cui alla precedente lettera g).

Art. 2.

Le Regioni provvedono, con proprie leggi, a definire i programmi di intervento, prevedendo che:

a) in un contesto di sicurezza idrogeologica siano garantiti, in via prioritaria, la permanenza delle popolazioni nei luoghi di insediamento; la riattivazione di insediamenti, servizi, attività produttive e infrastrutture; il recupero e la rivitalizzazione del patrimonio civico e culturale delle aree rurali; la ricostruzione dell'ambiente corrispondente alle esigenze economiche, culturali e sociali delle popolazioni;

b) le abitazioni rurali, con annessi e pertinenze rustiche, le strutture produttive di aziende agricole, singole o associate, cooperative, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, possano essere ricostruite, se non ostino motivi di sicurezza, negli stessi luoghi, secondo le esigenze del nucleo familiare e della produzione, in rapporto alle dimensioni che avevano alla data del sisma, comprensive di un ampliamento fino al 50 per cento della originaria consistenza, anche in deroga agli strumenti urbanistici.

Art. 3.

Gli interventi interessanti il settore agricolo sono armonizzati in programmi regionali, predisposti previo parere di un comitato consultivo, composto in prevalenza da rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresenta-

tive, in proporzione alla rappresentatività delle organizzazioni medesime.

Il comitato, articolato anche a livello provinciale e di comunità montane, esprime, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, pareri in materia di concessione di ogni tipo di provvidenze, nonchè sulla gravità dei danni subiti dalle aziende agricole, singole o associate, cooperative, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori.

Decorso tale termine senza che i comitati abbiano espresso il parere di cui al comma precedente, l'amministrazione dà corso all'istruttoria delle domande, provvedendo d'ufficio agli accertamenti.

Art. 4.

Tutti i contributi concessi ad enti pubblici, società e privati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, a norma delle leggi emanate per le zone terremotate, sono resi pubblici mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e affissione agli albi dei comuni interessati.

È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi stessi di reimpiegarli nella zona, secondo le modalità stabilite con legge regionale, pena la revoca degli stessi.

Art. 5.

Tutte le operazioni di mutuo e di prestito previste dalle leggi sulla ricostruzione, concesse a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

Art. 6.

Tutti i contributi per la riparazione o ricostruzione sia delle abitazioni che di ogni tipo di strutture aziendali, interazien-

dali o collettive sono concessi nella misura del 50 per cento subito dopo l'accertamento dell'inizio dei lavori e di un ulteriore 40 per cento dopo l'accertamento della conformità al progetto originario e l'avvenuta esecuzione del 50 per cento dei lavori previsti. L'ultima quota è corrisposta, a saldo del contributo spettante, a lavori avvenuti dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

Tutti i contributi previsti dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, dal decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e dalla presente legge sono revocati di diritto in caso di alienazione, cessione in godimento o mutamento della originaria destinazione entro 5 anni dal rilascio della licenza di abitabilità.

Art. 7.

Per i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono prorogati:

a) fino al 30 dicembre 1981 i termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

b) fino al 30 dicembre 1982 la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 10 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 8.

Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, i redditi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con mo-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, per gli anni 1981 e 1982 sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art. 9.

Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 7 anni, limitatamente all'acquisizione di aree da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi nonché ai relativi servizi, l'indennità di espropriazione per le aree esterne ai centri edificati, ai fini del disposto della legge 29 luglio 1980, n. 385, è commisurata al valore agricolo medio di cui al quinto comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, moltiplicato:

- a) per il coefficiente 3,5, se il tipo di coltura considerato è il vigneto, il frutteto o l'orto;
- b) per il coefficiente 6, se il tipo di coltura è seminativo;
- c) per il coefficiente 10, per gli altri casi.

Art. 10.

Per i titolari di aziende agricole che abbiano subito danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare interventi di ripristino o riattamento delle strutture stesse, è sospeso per cinque anni, a richiesta dei mutuatari, il pagamento delle rate dei mutui concessi per la formazione della proprietà coltivatrice ai sensi delle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, e le relative scadenze sono differite per il corrispondente numero di rate a decorrere dall'ultima rata prevista per ciascun mutuo, senza maggiorazione del tasso di interesse. Nessun one-

re può farsi gravare sui beneficiari e sono sospese, per lo stesso periodo, le commissioni spettanti agli istituti di credito.

Sono sospese, per lo stesso periodo, a richiesta dei mutuatari, le rate dei mutui concessi per la formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni.

La rata dovuta dai mutuatari è anticipata dallo Stato e grava sui rientri relativi ai mutui concessi ai sensi delle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, ed il relativo concorso negli interessi a carico dello Stato continua ad essere corrisposto.

La suddetta sospensione è estesa agli assegnatari dei terreni venduti con pagamento rateizzato del prezzo dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e dagli enti regionali di sviluppo, senza onere a carico degli assegnatari.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti i conservatori dei registri immobiliari provvederanno, senza spese, sulla base degli elenchi forniti dagli istituti di credito e dagli enti assegnanti, alle proroghe delle iscrizioni ipotecarie per il periodo sopra detto ed alle annotazioni da cui risulti il nuovo termine finale di ammortamento dell'operazione di mutuo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare disposizioni in materia.

Art. 11.

I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo per le rate afferenti al periodo 23 novembre 1980-30 giugno 1981. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui garantiti dallo Stato, nei limiti dell'importo delle rate suddette.